

# Legge regionale n. 38

del 7 agosto 1996

## **RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA - SCIoglimento DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN BASILICATA (ESAB) ED ISTITUZIONE DELL'AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (ALSIA).**

### **Elenco articoli:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

### **ART. 1**

#### **Finalità**

1. Al fine di riordinare e di riorganizzare l'attività amministrativa in agricoltura la presente legge disciplina:
  - a. l'istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA);
  - b. lo scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) istituito ai sensi della L.R. 25 luglio 1977 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c. l'affidamento in capo alla Regione Basilicata, a far data dall'1.1.1997, dei compiti e delle funzioni di competenza dell'ESAB fatta eccezione per quelli attribuiti alla Agenzia di cui alla precedente lettera a).

### **ART. 2**

#### **Scioglimento dell'Esab e riassunzione delle funzioni amministrative. Compiti della Regione**

1. A far data dal 1° gennaio 1997 cessa l'affidamento di compiti e funzioni all'ESAB, che viene sciolto e posto in liquidazione.
2. Le relative funzioni saranno esercitate direttamente dalla istituenda Agenzia.
3. In particolare, dal 1° gennaio 1997, saranno di competenza regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività amministrativa per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, nonché le politiche e relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni.
4. Spetterà, inoltre, alla Regione la gestione del territorio connesso alle risorse agricole con specifico riferimento alle misure di riordino fondiario.

### **ART. 3**

#### **Istituzione dell'Agenzia - Finalità**

1. E' istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello Statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA) con sede in Matera ed Ufficio provinciale in Potenza.
2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione. Dispone, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, contabile e finanziaria.
3. L'Agenzia opera al fine di favorire l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo razionale delle imprese agricole. In particolare essa persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a. predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiari ed agrarie approvate dalla Regione e dalle Comunità Montane;
  - b. prestazione, su richiesta, di consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunità Montane ed agli altri enti territoriali locali;
  - c. orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate per la migliore conduzione e gestione delle aziende;
  - d. elaborazione ed esecuzione, su richiesta dei produttori agricoli singoli od associati, di progetti di miglioramento fondiario ed agrario;
  - e. promozione e diffusione della moderna cultura d'impresa funzionale alla costituzione di competitive aziende agricole e zootecniche, nelle sue forme singole od associate;
  - f. promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione, di processo e di prodotto, nel settore agricolo e nei suoi comparti agricolo, zootecnico ed agro-alimentare;
  - g. consulenza ed assistenza in materia di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive finalizzate alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
  - h. attività di supporto allo sviluppo dell'associazionismo;
  - i. attuazione delle politiche comunitarie, statali e regionali nell'ambito di specifici piani e programmi della Regione;
- l. riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario.
4. L'Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull'attività che le vengano impartite dal Consiglio regionale nonché in osservanza degli ulteriori indirizzi forniti dalla Giunta regionale e dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

#### ART. 4

#### **Compiti dell'ALSIA**

1. L'Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art.3, svolge i seguenti compiti:
  - a. elabora ed attua iniziative per favorire la diffusione ed il trasferimento alle imprese agricole delle innovazioni tecnologiche, al fine di elevare la produzione, valorizzarne le caratteristiche qualitative, abbattere l'uso dei pesticidi in agricoltura e migliorare la qualità dell'ambiente rurale e naturale;
  - b. opera come intermediario qualificato tra il sistema produttivo ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie specifiche, in particolare con le Università, gli Enti e gli Istituti pubblici e privati di ricerca operanti in Italia ed all'estero;
  - c. gestisce i sistemi di informatizzazione e di informazione regionale finalizzati allo sviluppo agricolo;
  - d. eroga servizi di supporto e specialistici, a favore delle imprese agricole, zootecniche ed agro-alimentari nei riguardi del processo sia di produzione che di filiera, ed in particolare nei segmenti: dell'informazione agro-meteorologica, delle analisi geofitoagricole, delle moderne tecniche di irrigazione, della lotta antiparassitaria con particolare riferimento a quella biologica, degli allevamenti e delle coltivazioni;

- e. acquisisce e trasferisce alle imprese agricole le informazioni sui mercati agro-alimentari, nazionali ed esteri, relative alle merci scambiate ed alla formazione dei prezzi;
  - f. attua iniziative, di concerto con il Dipartimento Agricoltura ed il Dipartimento Formazione Professionale, per la progettazione e la gestione di corsi finalizzati all'aggiornamento ed alla specializzazione dei tecnici operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo;
  - g. attua e partecipa a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di riordino fondiario, commercializzazione di prodotti agricoli, servizi di sviluppo agricolo e di formazione professionale;
  - h. elabora e propone, ai soggetti istituzionali competenti, progetti di adeguamento strutturale delle imprese agricole, agrituristiche, agroalimentari ed agroindustriali a scala regionale;
  - i. attua specifiche misure di regolamenti comunitari curandone la progettazione programmatica e la realizzazione operativa;
  - l. realizza programmi di riordino e ricomposizione fondiaria, favorendo la formazione di aziende con adeguata base terriera;
  - m. favorisce, con idonee forme di promozione, assistenza giuridica, tecnica, finanziaria, l'esportazione delle produzioni agroalimentari tipiche della regione;
  - n. cura, per conto della Regione, la istruttoria delle pratiche di aiuto comunitario ai redditi ed alle produzioni;
  - o. esegue ogni altro compito e funzione ad essa delegata dalla Regione e coerente con le finalità di cui al precedente art.3.
2. L'ALSIA succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ente regionale di Sviluppo agricolo della Basilicata in materia di riforma fondiaria e i relativi compiti saranno espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9, 10 ed 11 della Legge 30 aprile 1976 n. 386.

#### ART. 5

#### **Organi dell'ALSIA**

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a. l'Amministratore Unico;
  - b. il Collegio dei revisori contabili.

#### ART. 6

#### **L'Amministratore unico e le sue competenze**

1. L'Amministratore unico è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione e nel settore agro-industriale.
2. L'Amministratore unico dell'Agenzia:
  - a. ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
  - b. sovrintende all'attività amministrativa dell'Agenzia;
  - c. adotta gli atti di impegno di spesa e gli altri atti non attribuiti al direttore o al personale dirigente dell'Agenzia;
3. In particolare l'Amministratore unico:

- a. adotta le deliberazioni per l'azione amministrativa e la gestione dell'Agenzia sulla base degli indirizzi regionali;
- b. definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi da attuare;
- c. predispose il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- d. redige il conto consuntivo;
- e. relazione alla Giunta regionale, entro il 10 dicembre di ogni anno, sull'attività svolta dall'ALSIA;
- f. propone alla Giunta regionale tutte le modificazioni e le innovazioni utili all'ottimizzazione delle strutture e dei servizi dell'Agenzia.

#### ART. 7

#### **Il Collegio dei revisori contabili - Attribuzioni**

1. Il Collegio dei revisori, scelti tra soggetti iscritti al Registro Ufficiale dei Revisori dei Conti, è composto da:
  - a. n.1 componente effettivo nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e svolte le funzioni di Presidente del Collegio;
  - b. n.1 componente effettivo nominato dal Ministero del Tesoro;
  - c. n.3 componenti effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale nei modi stabiliti dalla vigente legislazione regionale.
2. Il Collegio dei revisori, per l'esercizio del controllo sull'amministrazione dell'Agenzia:
  - a. esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
  - b. formula pareri sulla legittimità contabile ed amministrativa degli atti dell'Agenzia;
  - c. effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo;
  - d. esprime pareri sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e formula proposte all'Amministratore unico finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
3. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni vengono trascritte in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.
4. Le decisioni dei revisori sono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissenzienti devono essere riportate a verbale.
5. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia deve fornirne tempestiva informativa all'Amministratore unico ed alla Giunta regionale.
6. Tutti gli atti del Collegio sono notificati al direttore dell'Agenzia.

#### ART. 8

#### **Disciplina degli organi dell'Agenzia**

1. Gli organi dell'Agenzia durano in carica 5 anni ed i loro componenti non possono essere nominati per più di 2 mandati anche se non consecutivi. Gli organi dell'Agenzia, alla scadenza del mandato, sono rinnovati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
2. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia:
  - a. coloro che rivestono cariche pubbliche o che in qualità di imprenditori o amministratori di società effettuano forniture di beni o di servizi all'Agenzia;
  - b. il personale in servizio all'Agenzia e coloro che hanno avuto controversie con la Regione o con l'Agenzia negli ultimi cinque anni;
  - c. tutti coloro che versino in una delle ipotesi di incapacità previste dal Codice Civile;

- d. coloro per i quali l'incapacità consegua ad una condanna penale salvo gli effetti della riabilitazione;
3. Non possono, altresì, essere nominati coloro che sono legati tra di loro da vincolo di parentela ed affinità entro il terzo grado.
4. I componenti del Collegio dei revisori non possono far parte di commissioni ed altri organismi costituiti nell'ambito dell'Agenzia, né ricevere da questa incarichi di studio e di consulenza.
5. Le dimissioni degli organi dell'Agenzia devono essere accettate dal Consiglio regionale ed esplicano efficacia dalla data della loro accettazione;
6. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di organo dell'Agenzia:
  - a. la sopraggiunta incompatibilità per una delle cause contemplate ai precedenti commi 2, 3 e 4;
  - b. la sospensione o cancellazione dal ruolo o la mancata partecipazione, anche se giustificata, per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo per i componenti il Collegio dei revisori.
7. Le cause di decadenza sono accertate dal direttore dell'Agenzia, il quale provvede alla loro notifica sia al Presidente della Giunta regionale che all'interessato. La decadenza dalle cariche è dichiarata con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notifica.
8. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso, la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina. I soggetti subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.
9. Gli organi dell'Agenzia hanno diritto, a carico del bilancio della medesima Agenzia, alle seguenti indennità lorde:
  - a. all'Amministratore unico spetta una indennità pari al 75% di quella lorda del Consigliere regionale;
  - b. il Presidente del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo pari al 30% dell'indennità attribuita all'Amministratore unico; agli altri componenti del Collegio spetta un compenso annuo pari al 20% della indennità attribuita all'Amministratore unico.

#### ART. 9

##### **Controllo sugli atti dell'Agenzia**

1. I piani, i programmi e le relative modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con alto amministrativo non soggetto a controllo.
2. Oltre alla relazione sull'attività dell'Agenzia di cui al precedente art.6, sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:
  - a. l'acquisto o l'alienazione di immobili, di obbligazioni e di titoli di credito;
  - b. le convenzioni e le transazioni;
  - c. i contratti di tesoreria.
3. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere il riesame dell'atto od elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'Amministratore unico è tenuto a provvedervi.
4. La mancata approvazione di tali atti, configurando una sfiducia della Giunta regionale nei confronti dell'Amministratore unico, produce ope legis la revoca dall'incarico.
5. Resta salva la disciplina di cui alla L. R. 16 maggio 1991 n.10 e sue modificazioni in tema di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione.

#### ART. 10

##### **Controllo sugli organi dell'Agenzia**

1. La Giunta regionale può disporre controlli sugli organi dell'Agenzia al fine di accertare il regolare esercizio del mandato conferito.
2. Nel caso di mancata adozione di atti dovuti la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, dispone la nomina di "commissari ad acta".
3. Qualora nella gestione della Agenzia siano accertate inefficienze amministrative o gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta regionale, viene disposto lo scioglimento degli organi dell'Agenzia e la nomina di un Commissario straordinario con deliberazione di Giunta regionale.

Il Commissario straordinario cura la ordinaria amministrazione dell'Agenzia sino all'insediamento dei nuovi organi.

#### ART. 11

#### **Esercizio finanziario. Bilancio. Contabilità**

1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.
2. Il bilancio annuale di previsione è approvato con legge unitamente al bilancio regionale ai sensi dell'art. 51 dello Statuto regionale. Circa modalità e tempi valgono le disposizioni di cui alla L.R. 11 aprile 1978 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio nei limiti stabiliti per l'esercizio provvisorio del bilancio regionale dalla precitata L.R. n. 18/78.
4. Il rendiconto dell'Agenzia è inviato annualmente alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa presentato al Consiglio regionale, che lo approva unicamente al rendiconto generale della Regione.

#### ART. 12

#### **Patrimonio**

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio che forma oggetto di apposito inventario.
2. Esso viene determinato originariamente dai beni immobili e mobili che vengono assegnati all'ALSIA dalla Giunta regionale.
3. L'Agenzia potrà adottare atti dispositivo del suo patrimonio ferma restando la previa approvazione regionale di cui all'articolo 9.

#### ART. 13

#### **Finanziamenti**

1. La Regione contribuisce annualmente alle spese di gestione dell'Agenzia garantendo, di regola, il pareggio di bilancio.
2. I finanziamenti sono assicurati altresì attraverso:
  - a. proventi dei servizi e delle attività;
  - b. entrate derivanti dalla eventuale partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali;
  - c. contributi disposti a qualsiasi titolo da enti pubblici e soggetti privati;
  - d. eventuali ulteriori entrate.
3. In nessun caso è ammesso il finanziamento o l'erogazione di contributi per coprire deficit di bilancio.

#### ART. 14

## **Programmazione**

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia opera sulla base di programmi triennali ed annuali coerenti con il programma regionale di sviluppo.
2. Il programma triennale di attività indica le linee generali e gli obiettivi da perseguire nel triennio ed individua gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia.
3. Il programma triennale è attuato mediante programmi annuali, da approvare congiuntamente al bilancio preventivo di riferimento.
4. Il programma annuale individua le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i settori di intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e di mezzi per attuarle, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
5. Il Consiglio regionale può, in ogni tempo, impartire direttive in ordine alla attività dell'Agenzia. La Giunta regionale è responsabile del rispetto delle direttive impartite.

### **ART. 15**

#### **Direttore dell'ALSIA**

1. Il direttore dell'ALSIA è nominato dall'Amministratore unico dell'Agenzia ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto "Regioni - Autonomie Locali" che:
  - a. abbiano una età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessantacinque anni;
  - b. abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private;
  - c. siano in possesso di diploma di laurea.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore unico dell'Agenzia.
3. L'incarico di direttore è rinnovabile: può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'Amministratore unico.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni - Autonomie Locali".
5. In relazione ad esigenze operative particolari e con provvedimento motivato dell'Amministratore unico, il direttore può essere scelto tra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al primo comma. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.
6. In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore l'Amministratore unico può sostituirlo con un dirigente dell'Agenzia.
7. Salve le attribuzioni devolute all'Amministratore unico e quelle di competenza dei dirigenti dell'Agenzia, al direttore compete di:
  - a. Coadiuvare l'Amministratore unico nello svolgimento dell'attività amministrativa assumendo direttamente la responsabilità del conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia nonché dell'attuazione dei piani e dei programmi;
  - b. dare esecuzione alle deliberazioni dello Amministratore unico;
  - c. assistere l'attività deliberativa dell'Amministratore unico ed esprimere, su ogni atto deliberativo, il proprio parere circa la legittimità del provvedimento;
  - d. predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di valutazione in corso di esercizio;
  - e. sovrintendere ai procedimenti inerenti l'attività contrattuale;

- f. sovrintendere alla gestione del personale e alla organizzazione dei servizi attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Agenzia;
- g. esercitare ogni altro compito assegnatogli dall'Amministratore unico.

## ART. 16

### **Commissione tecnico-scientifica**

1. E' istituita presso l'Agenzia una Commissione tecnico-scientifica che esprime valutazioni e pareri sui seguenti atti:
  - a. bilancio di previsione e conto consuntivo;
  - b. piani e programmi dell'Agenzia, corrispondenti alle finalità di cui all'art.3, strutturati per progetti e corredati dei necessari elementi finanziario-contabili, e relative variazioni.
2. La Commissione tecnico-scientifica esprime altresì parere sugli atti che l'Amministratore unico intende sottoporle e può elaborare, su richiesta del medesimo, studi o proposte per i programmi di attività dell'ALSIA.
3. La Commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta regionale, è composta dai seguenti membri:
  - a. Un docente o ricercatore di scienze agrarie designato dalla Università degli Studi di Basilicata;
  - b. un docente o ricercatore di scienze forestali designato dalla Università degli Studi di Basilicata;
  - c. un docente o ricercatore di scienze dell'alimentazione designato dalla Università degli Studi di Basilicata;
  - d. un docente o ricercatore in scienze agrarie ed economiche designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
  - e. il direttore dell'ALSIA;
  - f. un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.10 della L.R. 6 aprile 1993 n.17 designato al suo interno;
  - g. un esperto designato congiuntamente dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata;
  - h. un esperto designato congiuntamente dalle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata;
  - i. un esperto designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendente maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata.
4. La Commissione tecnico-scientifica è validamente costituita quando risultano nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono fatte salve le successive integrazioni con gli altri componenti designati aventi diritto.
5. La Commissione tecnico-scientifica nella sua prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed alla organizzazione dell'attività.
6. I pareri della Commissione tecnico-scientifica sono validamente espressi con la presenza di almeno tre dei suoi componenti escluso il presidente.

Dei pareri espressi è redatto apposito verbale da conservare agli atti dell'Agenzia. Nei provvedimenti emanati dall'ALSIA si deve comunque far riferimento ai contenuti del parere espresso dalla Commissione.

7. Ai lavori della Commissione tecnico-scientifica partecipa l'Amministratore unico dell'Agenzia o un Suo delegato ed un funzionario della medesima Agenzia con compiti di segretario.
8. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica spetta, con onere a carico del bilancio dell'ALSIA, una indennità di presenza dell'importo di L. 250.000 al lordo delle ritenute fiscali per ogni giornata di effettiva seduta a cui sono chiamati a partecipare, entro il limite massimo di spesa che viene annualmente autorizzato dalla Giunta regionale.

#### ART. 17

#### **Qualifica unica dei dirigenti**

1. Il personale dirigenziale dell'Agenzia è inquadrato nella qualifica manica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa e contrattuale discendente dalla L.R. 2 marzo 1996 n.12 e dal contratto collettivo nazionale del comparto.
2. L'Amministratore unico definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionati in cui si articola la qualifica unica dirigenziale.
3. Il direttore dell'Agenzia, in ragione delle attribuzioni di cui al precedente art.15 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'Agenzia.

#### ART. 18

#### **Personale dell'Agenzia - Trasferimento del personale ESAB**

1. Il personale in servizio presso l'ESAB alla data del 31.12.1996 è trasferito alle dipendenze dell'ALSIA a far tempo dalla data di cui al primo comma del precedente art.2, entro i limiti ed in conformità con le previsioni della dotazione organica di cui al terzo comma del presente articolo.
2. Il personale conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in Godimento alla data del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata.
3. La dotazione organica dell'Agenzia e l'organizzazione degli Uffici viene determinata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita Legge regionale, su proposta della Giunta e sulla base di una relazione analitica dell'Amministratore unico, di cui risulti specificato lo schema di organigramma dell'Agenzia relativo al carico dei compiti dell'Ente.
4. Il personale risultante in esubero viene trasferito nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in soprannumero rispetto alla pianta organica provvisoria, di cui alla Tab.B allegata alla L.R. 12/1996.

Il relativo contingente verrà altresì riportato in aumento rispetto alla determinazione della pianta organica definitiva della Regione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 30, 2' comma, della L. R. 1.2/1996.

5. In attesa del trasferimento del personale all'ALSIA, il Commissario straordinario dell'ESAB, d'intesa con l'Amministratore Unico dell'ALSIA e sentite le Organizzazioni Sindacali, può disporre assegnazioni temporanee di personale per consentire il funzionamento dell'Agenzia.
6. In via temporanee ed ai fini dell'espletamento dell'attività di liquidazione dell'ESAB, d'intesa con il Commissario liquidatore e con le Organizzazioni Sindacali, l'Amministratore unico dell'ALSIA dispone l'utilizzazione presso l'ESAB di parte del personale trasferito all'ALSIA, tenendo conto delle relative competenze e professionalità.

7. Lo stato giuridico ed economico del personale assegnato all'Agenzia è disciplinato dalla normativa vigente per il personale regionale.
8. Per particolari e motivate esigenze di servizio è ammesso il comando o il trasferimento del personale dell'ALSIA a quello della Regione, degli enti o delle aziende regionali e viceversa.

#### ART. 19

#### **Liquidazione dell'ESAB**

1. Entro 30 giorni dallo scioglimento dell'ESAB la Giunta regionale nomina un Commissario e un Sub-Commissario per la liquidazione dell'ESAB che devono essere in possesso di idonee competenze professionali per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo art.20.
2. In caso di cessazione dalla carica prima che si completi la liquidazione dell'ESAB la sostituzione avviene secondo le modalità di al precedente comma.
3. Al Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 75% di quella lorda prevista per il Consigliere regionale; al Sub-Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 60% di quella del Commissario liquidatore; al Commissario e al Sub-Commissario spetta lo stesso trattamento economico di missione del Consigliere regionale.
4. Gli oneri delle suddette indennità ricadono sul bilancio della gestione straordinaria dell'ESAB.
5. Fino alla nomina del Commissario e del Sub-Commissario liquidatori, ed in deroga alla L.R. 3 aprile 1996 n. 18, resta in carica il Commissario nominato ai sensi della L.R.25 luglio 1995 n. 51.

#### ART. 20

#### **Funzioni e compiti del Commissario liquidatore e del Sub-Commissario liquidatore**

1. All'atto del suo insediamento il Commissario liquidatore:
  - a. riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
  - b. prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell'ESAB;
  - c. trasferisce all'ALSIA, a titolo gratuito, per l'espletamento delle sue funzioni, i beni mobili dell'ESAB costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene sulla base di una richiesta dettagliata dell'Amministratore unico dell'Agenzia e previa approvazione della Giunta regionale;
  - d. accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dalla L.R. 25 luglio 1977 n. 26 nonché di altri eventualmente affidati all'ESAB da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvederà per quelle di competenza della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge.
2. Durante l'attività di liquidazione dell'ESAB possono essere adottati dal Commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente gli atti indifferibili necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi.
3. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario predispose il piano di liquidazione dell'ente da approvare con delibera di Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.
4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:

- a. la ricognizione delle quote di partecipazione in società miste e la formazione dello stato di consistenza delle partecipazioni ESAB;
  - b. la ricognizione della esposizione debitoria dell'ESAB nelle cooperative agricole di sua promozione;
  - c. la ricognizione delle fidejussioni assunte dall'ESAB nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - d. la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente esclusi quelli trasferiti a titolo gratuito all'ALSIA ai sensi della lettera c) del precedente comma 1 nonché di quelli di cui al successivo comma 5;
  - e. l'accertamento dei rapporti giuridici attivi e passivi;
  - f. la individuazione dei procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'ESAB;
  - g. il completamento dei residui provvedimenti pendenti attribuita all'ESAB dalla sua legge istitutiva od in esecuzione di deliberati del Consiglio e della Giunta regionale;
  - h. lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente.
5. La Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del piano di liquidazione, dispone in relazione al subingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi ed al patrimonio che non può essere posto in liquidazione o che residua, alle liti pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario per le costituzioni in giudizio.
  6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale del personale ALSIA assegnatogli in via provvisoria ai sensi del precedente art.18.
  7. Le alienazioni, le cessioni, i trasferimenti ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere completati entro e non oltre due anni dalla nomina del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il liquidatore trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni effettuate.
  8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi dopo esserne stato autorizzato dalla Giunta regionale.
  9. La vigilanza sulla liquidazione è attribuita alla Giunta regionale.
  10. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta il bilancio della gestione assieme ad una circostanziata relazione.
  11. Terminata la liquidazione dell'ente il Commissario trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, l'ultimo bilancio della gestione unicamente alla relazione finale. La Giunta ne riferisce al Consiglio regionale.
  12. I terreni acquistati dall'ESAB ai sensi e per gli scopi della legge 26 maggio 1965 n.590, dovranno essere assegnati agli aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti, entro il 31/12/1997.
  13. Le deliberazioni adottate dal Commissario liquidatore sono soggette al controllo secondo la disciplina recata dalla L.R. 16 maggio 1991 n. 10 e sue modificazioni.
  14. Il Sub-Commissario coadiuva e sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Commissario liquidatore.
  15. Il Commissario liquidatore delega al Sub-Commissario lo svolgimento di funzioni e compiti specifici.

## ART. 21

### **Risultanze della liquidazione**

1. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Esaurita la procedura di liquidazione la Regione succede all'ESAB in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
3. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario liquidatore ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue dell'ESAB saranno iscritte nel bilancio regionale.

#### ART. 22

#### **Norme finanziarie e finali**

1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la legge di variazione dello stesso si provvederà alla iscrizione delle attività e passività residue di cui al precedente art.21, comma 3, nonché al finanziamento dell'eventuale disavanzo della gestione liquidatoria o dell'utilizzo dell'eventuale avanzo.
2. Per gli anni 1997 e successivi sarà annualmente determinato, con legge di bilancio, lo stanziamento regionale riservato all'ALSIA ai sensi dell'art. 13.
3. Per il biennio 1997/98, le leggi di bilancio determineranno uno stanziamento per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'ESAB in liquidazione.

#### ART. 23

#### **Pubblicazione**

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farla osservare come legge della Regione Basilicata.